




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 5 - 2016

DDL 1208

*"Disposizioni in materia di riordino e liquidazione degli Enti pubblici regionali."*

Note di lettura

XVI Legislatura

7 giugno 2016



Servizio studi

Ufficio bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## Premessa

Il disegno di legge in esame introduce nell'ordinamento regionale norme per la *governance* delle liquidazioni completando, secondo quanto affermato nella relazione, il percorso di razionalizzazione del settore già avviato con l'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, e dando piena attuazione alle previsioni di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 17 del 2004.

Come noto, l'art. 39 della legge di stabilità regionale per il 2015, recante "**Piano di riordino degli enti regionali**", prevede che ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale dell'economia, predispona un piano di riordino degli enti sottoposti a vigilanza e controllo del proprio ramo d'amministrazione. Tale piano definisce misure di contenimento della spesa, allegando una relazione tecnica con l'indicazione dei risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, ed è correlato da eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso.

L'art. 53 della legge finanziaria per l'anno 2005 reca, invece, la disciplina del **controllo sugli atti degli enti vigilati**, stabilendo che la Regione espleta tali controlli di norma attraverso gli organi di controllo interni degli enti e sancendo l'obbligo di trasmissione periodica all'Assessorato regionale per l'economia dei dati contabili di struttura e di attività richiesti. All'Assessorato regionale per l'economia spetta l'adozione di programmi annuali di controllo e l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.

In via preliminare occorre definire l'ambito soggettivo di applicazione del presente disegno di legge, che fa espresso riferimento alla nozione di enti pubblici regionali.

L'ordinamento regionale, nell'individuare gli enti sottoposto a controllo o vigilanza fa espresso rinvio, nella maggior parte dei casi, alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 10/2000, ai sensi del quale "Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione **e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione**".

Per l'individuazione degli enti ed organismi regionali interessati al processo di armonizzazione contabile si veda, poi, la circolare 12 agosto 2014 n. 12 dell'Assessore regionale per l'economia che, in allegato, riporta l'elenco di enti ed organismi comunicati dai dipartimenti. In ogni caso tale elencazione è presente, ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo 118/2011, nella **nota integrativa allegata al bilancio di previsione** della Regione, che deve recare l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, oltre che l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (si allega in appendice, pag. 11).

**Alla luce di quanto rilevato, si chiede al Governo di specificare l'ambito di applicazione del disegno di legge, con particolare riferimento ai soggetti destinatari.**

La relazione al disegno di legge rappresenta la necessità dell'intervento normativo facendo

riferimento alle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite per il controllo in sede di **Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014** che, in un quadro di attuazione soltanto parziale della normativa di riferimento generale per il controllo degli enti ed organismo vigilati (artt. 48 e 53 della legge regionale n. 17 del 2004), rileva il numero elevatissimo di enti vigilati, con rischio di sovrapposizioni con uffici già esistenti e difficile attività di controllo su taluni di essi, e conclude per la necessità di una seria riforma per l'accorpamento, la soppressione o effettiva privatizzazione, da un lato, e per la predisposizione di una disciplina organica dei poteri di vigilanza e controllo, tenendo conto delle riforme amministrative frattanto intervenute e del mutato quadro economico finanziario complessivo, dall'altro.

Tali considerazioni sono ancora più rilevanti in vista della completa attuazione del processo di **armonizzazione contabile** che prevede, a partire dall'esercizio finanziario 2016, l'adozione del bilancio consolidato e del rendiconto consolidato della Regione con i propri enti ed organismi strumentali.

Fatte queste premesse di ordine generale, la proposta di legge ha il dichiarato fine di introdurre nell'ordinamento regionale uno strumento idoneo ad attivare in via amministrativa, in maniera rapida ed efficace, le procedure di liquidazione di enti pubblici, in un **contesto normativo sinora caratterizzato** dall'assenza di una normativa di riferimento comune e da un panorama disomogeneo e disorganico di liquidazioni di enti pubblici aperte con specifiche leggi regionali (fra le quali si ricorda: la legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e s. m. i., di costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive che, dispone, tra l'altro, la liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale e la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 2 e s. m. i., recante norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato).

Il modello di *governance* delle liquidazioni previsto è quello descritto dalla normativa statale ed in particolare dall'**articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98**, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma I, Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Come noto, tale disposizione recante "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari" si inserisce nel contesto della normativa statale c.d. "taglia enti" che, a partire dalle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 448/2001 e al decreto legge 78/2010, ha introdotto misure per l'accorpamento di enti pubblici e la razionalizzazione degli assetti.

L'art 15 del decreto legge 98/2011 prevede al comma 1 la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per gli enti che raggiungano un livello di criticità tale da non poter assicurare lo svolgimento delle funzioni indispensabili, e al comma 1-bis la decadenza degli organi e la nomina di un commissario nel caso di bilancio non deliberato nel termine previsto ovvero disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi.

Dal punto di vista della **competenza legislativa**, il disegno di legge interviene nella materia “ordinamento degli uffici e degli enti regionali”, di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell’art 14 lett. p) dello Statuto speciale di autonomia.

Tuttavia si fa presente che, disciplinando il disegno di legge il procedimento di gestione delle liquidazioni con specifico riguardo a fasi procedurali connesse alla tutela dei creditori, **potrebbero rinvenirsi profili di incompatibilità costituzionale relativamente alla materia della giurisdizione e dell’ordinamento civile.**

Sul punto si veda Corte Cost. 25/2007 “7.2 (considerato in diritto). Disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legge regionale assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile: sicché, quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che **a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia “la «legge»”, tale espressione non può che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere – perché emanata da chi ha la relativa potestà – sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura.** La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti, altresì, di diritto sostanziale (artt. 55 e seguenti della legge fallimentare): sicché è in relazione all'idoneità a produrre tali effetti – di natura sostanziale e processuale – che va determinata la spettanza della potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. e va, conseguentemente, negata – con assorbimento di ogni altro profilo – quella della Regione Puglia.”

**Di seguito si riporta una breve descrizione del disegno di legge, articolo per articolo, con indicazione degli eventuali profili di criticità.**

## **Articolo 1**

*Personale di ruolo del settore pubblico regionale*

### **Nota:**

La disposizione prevede che gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica in corrispondenza delle tipologie di procedimenti di propria competenza, da pubblicarsi ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 33/2013 (trasparenza nelle pubbliche amministrazioni). Si prevede altresì il procedimento per la definizione delle dotazioni organiche e la sanzione per il mancato rispetto del termine.

**Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 già**

prevede la ridefinizione delle dotazioni organiche degli enti vigilati per consentire l'applicazione dell'istituto del prepensionamento, al fine di procedere, ove necessario, al necessario coordinamento con la presente disposizione.

Il comma 4 stabilisce che, fatta salva la disciplina statale in materia di mobilità nelle pubbliche amministrazioni, il personale degli enti vigilati già assunto mediante concorso pubblico, può essere assegnato all'amministrazione vigilante che ne abbia assunto compiti e funzioni.

Si rappresenta che al comma 2 del successivo articolo 7 (gestione delle liquidazioni) è presente una disposizione di analogo contenuto, che stabilisce in primo luogo l'applicazione della disciplina statale in materia di mobilità e che tale personale può essere altresì assegnato all'assessorato subentrante nei compiti e funzioni. Si segnala, quindi, l'opportunità del coordinamento fra le due disposizioni, al fine di evitare l'insorgenza di problemi applicativi.

## Articolo 2

### *Disciplina del sistema di controlli sugli enti*

#### **Nota:**

La disposizione apporta modifiche alla disciplina vigente in materia di controllo sugli atti degli enti vigilati rafforzando il meccanismo già previsto al comma 3 dell'art 53 della legge regionale 17/2004.

In particolare, si prevede che gli enti vigilati trasmettano i documenti contabili completi degli allegati e corredati della relazione dei revisori alla Ragioneria generale della Regione che effettua e rende pubbliche **le conseguenti analisi economico finanziarie** condotte su tali documenti.

Si introduce la sanzione della decadenza degli organi di amministrazione per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione dei documenti contabili oltre che degli obblighi previsti dalla normativa in materia di armonizzazione contabile e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

## Articolo 3

### *Liquidazione coatta amministrativa*

#### **Nota:**

L'articolo in esame dispone la liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici vigilati al ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

- criticità tale non potere assicurare l'assolvimento delle funzioni indispensabili;
- grave dissesto;
- impossibilità a far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

Le modalità di avvio di tale procedura sono uguali a quelle generali indicate al comma 2 dell'articolo 4.

Si prevede la decadenza degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario che

provvede alla liquidazione e rappresenta l'ente in giudizio. Si stabilisce espressamente che il commissario non procede a nuove assunzioni e provvede all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili, comminando la sanzione della nullità per gli atti adottati in deroga a tali previsioni.

**La disposizione replica sostanzialmente le previsioni di cui al comma 1 all'articolo 15 del decreto legge 98/2011.**

**Tuttavia, mentre la norma nazionale prevede una disciplina dettagliata anche con riguardo al personale da allocarsi presso l'amministrazione vigilante o altra struttura, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente, nonché previsioni sul trattamento economico e inquadramento previdenziale in relazione al trasferimento, il disegno di legge si occupa del personale all'articolo 1, in occasione della ridefinizione della dotazione organica degli enti e, all'articolo 7, sulla gestione delle liquidazioni.**

**Si chiedono, pertanto, chiarimenti al Governo in relazione alla disciplina del personale all'esito dei processi di riordino degli enti pubblici e in particolare con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa.**

#### **Articolo 4**

##### *Liquidazioni ordinarie*

#### **Nota:**

L'articolo in esame dispone la soppressione (e conseguente liquidazione) ovvero l'incorporazione in enti simili degli enti pubblici vigilati al ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

- cessazione o non perseguibilità degli scopi;
- impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari.

Trattasi della disposizione relativa alla liquidazione ordinaria degli enti regionali, dalla quale sono esclusi gli enti del settore sanitario.

Il comma 2 stabilisce la procedura di adozione dei provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione, nonché delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia. Tali provvedimenti dichiarano altresì la decadenza degli organi e il trasferimento di compiti e funzioni.

**Tale disposizione, centrale nel disegno di riordino e liquidazione degli enti pubblici regionali, definisce con legge i presupposti per l'attivazione delle sopra indicate procedure, rimettendo alla fase governativa successiva l'individuazione della ricorrenza di tali presupposti nonché le relative disposizioni di attuazione.**

**Si sottolinea, al riguardo, che la disposizione in esame, nel fissare i presupposti per l'avvio delle procedure, pone limiti molto generali lasciando ampi margini di discrezionalità all'esecutivo. Inoltre, non è previsto confronto, in nessuna delle fasi del procedimento, con le competenti Commissioni di merito dell'Assemblea regionale.**

**Sul comma 2, sarebbe opportuno specificare che tali provvedimenti dispongono il trasferimento, oltre che di compiti e funzioni, anche del personale.**

## Articolo 5

### *Disavanzi e mancata deliberazione dei bilanci consuntivi*

#### **Nota:**

La disposizione prevede, con le medesime modalità delle procedure di liquidazione, la nomina di un commissario straordinario per gli enti pubblici vigilati al ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

- mancata approvazione del rendiconto o del bilancio entro 90 giorni dal termine previsto per legge;
- disavanzo per tre esercizi consecutivi.

Nel termine di 90 giorni il commissario straordinario approva i documenti contabili e adotta, ove necessario, le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente. In mancanza di tali presupposti chiede l'avvio delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3 o liquidazione ordinaria ai sensi dell'articolo 4.

**Tale articolo disciplina, secondo quanto affermato nella relazione, situazioni critiche prodromiche e patologie latenti rispetto ai presupposti di applicazione delle procedure disciplinate dagli articoli 3 e 4. Tale previsione replica sostanzialmente quella disciplinata al comma 1- bis dell'articolo 15 del decreto legge 98/2011.**

## Articolo 6

### *Ufficio speciale per le liquidazioni*

#### **Nota:**

La disposizione affida all'Ufficio speciale delle liquidazioni previsto dal comma 6 ter dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i. i procedimenti di liquidazione di cui all'articolo 4.

Si persegue quindi, secondo quanto affermato nella relazione, l'obiettivo dell'accentramento presso un unico ufficio di tutte le liquidazioni, sostituendo gli organi di amministrazione degli enti da liquidare, al fine di realizzare risparmi di spesa e sviluppo di adeguate professionalità a beneficio dell'efficienza ed efficacia delle procedure.

Al riguardo si ricorda che l'Ufficio sopra indicato è stato istituito nel 2014 come ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni relative alle società partecipate dalla Regione. Nel 2015, a tale Ufficio sono state attribuite, altresì, le competenze in materia di liquidazioni A.T.O., enti ed aziende regionali per l'espletamento delle quali è istituita apposita struttura intermedia, nel contesto della definizione del nuovo assetto dell'assessorato regionale dell'economia.

La disposizione stabilisce tempi e modalità con i quali l'Ufficio assume la gestione liquidatoria, ne disciplina i principali aspetti con conseguente cessazione degli organi di amministrazione dell'ente.



## Articolo 7

### *Gestione delle liquidazioni*

#### **Nota:**

La disposizione sancisce al comma 1 il principio di separazione tra il patrimonio dell'ente in liquidazione e quello della Regione.

**Il comma 2 detta disposizioni in materia di personale, per cui si rinvia alle osservazioni già fatte all'articolo 1 del disegno di legge.**

## Articolo 8

### *Liquidazione delle attività e delle passività da parte dell'Ufficio speciale*

#### **Nota:**

La presente disposizione, unitamente alla successiva, reca la disciplina sostanziale della gestione liquidatoria in capo all'Ufficio speciale: in particolare sono previste le fasi relative alla domanda di riconoscimento di crediti e all'istanza per rivendicazioni o restituzioni di cose; la formazione dell'elenco dei crediti ammessi all'attivo; la possibilità di trasferire debiti e crediti da una gestione liquidatoria ad un'altra; la chiusura della liquidazione con conseguente cessazione dell'ente; la tutela dei creditori tardivi e degli eventuali creditori insoddisfatti.

**Al riguardo, trattandosi di disciplina idonea ad incidere sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura (con particolare riferimento ai termini di presentazione delle istanze dei creditori), si richiamano le osservazioni già manifestate in premessa circa la legittimità e i limiti dell'intervento normativo con legge regionale.**

**Su tali aspetti e, più in generale, sul coordinamento con la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dal regio decreto 267/1942, si chiede al Governo di fornire i chiarimenti necessari per la completa istruttoria legislativa in Commissione.**

## Articolo 9

### *Avanzi finali delle liquidazioni affidate all'Ufficio Speciale*

#### **Nota:**

Si veda nota relativa all'articolo 8.

## Articolo 10

### *Norma transitoria*

#### **Nota:**

La disposizione stabilisce che le liquidazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate all'Ufficio speciale o i relativi enti posti in liquidazione coatta amministrativa, qualora ne ricorrano i presupposti.

**Si segnalano, innanzitutto, problemi di formulazione della norma, che non rendono del**

tutto chiari i relativi contenuti. Più in generale, sarebbe opportuno che il Governo integrasse gli elementi già forniti in sede di relazione al disegno di legge con i dati relativi al numero e all'andamento complessivo delle liquidazioni attualmente in corso, anche al fine di fare maggiore chiarezza nel quadro normativo, disomogeneo e disorganico, e applicativo in materia. La stessa relazione d'altra parte afferma che "le diverse liquidazioni, aperte con specifici interventi legislativi, risultano non coerenti tra di loro e le rispettive norme di riferimento spesso non appaiono chiare ed esaustive rispetto alle numero problematiche emerse nel tempo".

## APPENDICE

### Bilancio di previsione 2016-2018 Nota integrativa

#### Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ENTI STRUMENTALI
IRCAC
CRIAS
ENTE AUTONOMO FIERA DI MESSINA
ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA
PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO
PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA
ARSEA
EAS ENTE ACQUEDOTTO SICILIANO
ESPI ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
EMS ENTE MINERARIO SICILIANO
AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI SCIACCA
AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI ACIREALE
FONDO PENSIONI SICILIA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ACIREALE
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI AGRIGENTO
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI CALTANISSETTA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI CATANIA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI ENNA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI MESSINA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PALERMO
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI RAGUSA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI SIRACUSA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI TRAPANI
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
ERSU PA

ERSU CT
ERSU EN
ERSU ME
ISTITUTO PER CIECHI FLORIO E SALAMONE
CONVITTO REGIONALE AUDIOFONOLESÌ
LICEO ARTISTICO REGIONALE DI BAGHERIA "GUTTUSO"
LICEO ARTISTICO REGIONALE DI ENNA "LUIGI E MARIANO CASCIO"
LICEO ARTISTICO REGIONALE DI MAZZARA DEL VALLO
LICEO ARTISTICO REGIONALE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA "CIRO MICHELE ESPOSITO
ISTITUTO TECNICO REGIONALE DI CATANIA
LICEO ARTISTICO REGIONALE DI GRAMMICHELE "RAFFAELE LIBERTINI"
CONVITTO NAZIONALE AUDIOFONOLESÌ
ISTITUTO INCREMENTO IPPICO
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
CONSORZIO REGIONALE DI RICERCA FILIERA CARNI COR.FIL.CARNI
CONS. REG. PER LA RICERCA SU SPECIFICI SETTORE FILIERA CEREALICOLA " GRAN PIETRO BALLATORE"
CON. REG. DI RICERCA SVILUPPO DEI SISTEMI INNOVATIVI AGROAMBIENTALI"CORISSIA"
CONS.REG. DI RICERCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERRICOLTURA "ITES"
CONSORZIO REGIONALE PER LA RICERCA APPLICATA E LA SPERIMENTAZIONE"CORERAS"
CONS. DI RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA " CORIBIA"
CONS. PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA "CORFILAC"
CENTRO REGIONALE BIOEVOLUZIONE SICILIA "BES"
CONS. GESTIONE E DI RIP. ITTICO FASCIA COSTIERA TIRRENICO-OCCIDENTALE
CONS. GESTIONE E DI RIP. ITTICO FASCIA COSTIERA EOLIANA
CONS. GESTIONE E DI RIP. ITTICO FASCIA COSTIERA IONICA
CONS. GESTIONE E DI RIP. ITTICO FASCIA COSTIERA IBLEA O SUD- EST
CONS. GESTIONE E DI RIP. ITTICO FASCIA COSTIERA MERIDIONALE
CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO TAORMINA

CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO PELORITANI IONICI
CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO EOLIE
CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO NEBRODI
CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO VILLAFRANCA PACE DEL MELA
CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA
CONSORZIO DI BONIFICA 1 TP
CONSORZIO DI BONIFICA 2 PA
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG
CONSORZIO DI BONIFICA 4 CL
CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA
CONSORZIO DI BONIFICA 6 EN
CONSORZIO DI BONIFICA 7 CLT
CONSORZIO DI BONIFICA 8 RG
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CT
CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR
CONSORZIO DI BONIFICA 11 ME
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ENTE PARCO DEI NEBRODI
ENTE PARCO DELL'ETNA
ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA
ENTE PARCO DELLE MADONIE
ARPA SICILIA
<b>ORGANISMI STRUMENTALI</b>
CIAPI DI PRIOLO GARGALLO
FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA ED IL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI
CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PM

## Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

<b>Elenco società partecipate</b>			
<b>N°</b>	<b>Denominazione della Società</b>	<b>Entità di quote di partecipazione dell'Amministrazione regionale</b>	<b>Funzioni attribuite</b>
<b>1</b>	Azienda Siciliana Trasporti S.p.a.	100%	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
<b>2</b>	Servizi Ausiliari Sicilia	82,72%	Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
<b>3</b>	Sviluppo Italia Sicilia S.p.a.	100%	Consulenza imprenditoriale amministrativo-gestionale
<b>4</b>	IRIFIS Finsicilia S.p.a.	100%	Altre attività ausiliare dei servizi finanziari (escluse assicurazioni e fondi pensione)
<b>5</b>	Mercati Agri Alimentari della Sicilia S.C.p.A. - MAAS	95,32%	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi conservati
<b>6</b>	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.	87,90%	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
<b>7</b>	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.P.A.- SPI	75%	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
<b>8</b>	Sicilia e-Servizi S.p.a.	100%	Produzione di software non connesso all'edizione
<b>9</b>	Riscossione Sicilia S.p.a.	99,95%	Imprese di gestione esattoriali
<b>10</b>	Sicilia Emergenza	53,25%	Servizi di ambulanza delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri servizi

	Urgenza Sanitaria S.C.p.A. -SEUS		sanitari
<b>11</b>	Italkali S.p.a.	51%	Estrazione di sale
<b>12</b>	AIRGEST S.p.A.	59,68%	Trasporto Aereo
<b>13</b>	Siciliacque S.p.a.	25%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
<b>14</b>	Società degli Interporti Sicilia S.p.a.	34,11%	Gestione di centri di movimentazione merci
<b>15</b>	Distretto Tecnologico Sicilia Micro e nano Sistemi Scarl	11,33	Ricerca Scientifica e Tecnologica
<b>16</b>	Distretto Agrobiopesca Scarl	9,33	Ricerca Scientifica e Tecnologica
<b>17</b>	Distretto Tecnologico Sicilia Navtec Scarl	7.2	Ricerca Scientifica e Tecnologica
<b>18</b>	Mediterranea Holding S.p.A	43,02	Trasporto navale